

Sent. n. 531/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal

Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio, assegnato a questo Giudice in data 15-

2-2024, instaurato con il ricorso n.79830 XX

(C.F. omissis) nata ad omissis (omissis) il omissis, residente

in omissis Via omissis, rappresentata e difesa dall'Avv.

Silvia Assennato ed elettivamente domiciliata presso

lo studio legale in Roma, Via Carlo Poma n. 2;

Contro

INPS in persona del legale rappresentante p.t., con

sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, e Direzione

Provinciale Roma EUR L.go J.M. Escrivà de Balaguer

11, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Botta,

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma Via

Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto al riscatto

oneroso ai fini contributivi e del TFS dei periodi

lavorativi svolti in Australia;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi all'odierna udienza per il ricorrente l'Avv.

Mintcho Youliev Mintchev e l'avv. Andrea Botta per

l'INPS.

FATTO

1. La ricorrente ha lavorato e lavora tutt'oggi

come dipendente, con iscrizione alla Ass. Gen. Obb.

Inps ex INPDAP in servizio presso IFO ISTITUTI

FISIOTERAPICI OSPEDALIERI, di Roma. In data

14.10.2020 parte ricorrente presentava domanda di

riscatto oneroso nella gestione pubblica, per il

periodo di lavoro svolto in AUSTRALIA pari a 5 anni,

4 mesi e 17 giorni. In data 06.12.2021 l'INPS

rigettava la domanda, così motivando: "dalla

documentazione fornita non sono deducibili le

caratteristiche del rapporto di lavoro e parte della

documentazione non è univocamente riferibile

all'assicurata in quanto priva del codice fiscale

e/o data di nascita".

2. La ricorrente rappresentava ed inviava all'INPS

documentazione originale e tradotta tramite il

Consolato Italiano relativa al periodo di lavoro

svolto in Australia ad altresì faceva presente che in Australia il codice fiscale non esiste, ma viene invece usato il Tax File Number (TFN), rilasciato dall'Australian Taxation Office (ATO). L'interessata aveva presentato ricorso amministrativo in data 28.12.2021, inevaso, e poi successiva diffida via pec del 19.9.2022. Quanto alla documentazione, si osserva che il Tax File Number è l'equivalente del codice fiscale italiano, come certificato dall'Ufficio delle Tasse Australiano, e, nello specifico, il numero TFN della Sig.ra XX è omissis e si trova su tutti gli avvisi di rimborso allegati con traduzione convalidata dal Consolato Italiano. Nel ricorso sono indicati i periodi lavorativi attestati anche dall'Agenzia delle entrate australiana, per un totale di 5 anni, 4 mesi e 17 giorni (con le date specificate nel ricorso).

3. Ritiene di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento, mediante riscatto oneroso, e previo versamento degli oneri di riscatto come per legge - secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 2, della Legge 153/1969 - dei periodi di servizio svolti in Australia, per come attestati

dalla documentazione che produce a supporto.

4. Si è costituito l'INPS chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato, con argomentazioni in fatto e in diritto, di cui si indicano nella parte in diritto gli elementi salienti.

5. All'udienza odierna, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. In primo luogo, va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione al capo di domanda relativo al trattamento di fine servizio -TFS in favore del giudice ordinario, atteso che consolidata è la giurisprudenza per cui, quando non si tratta di questioni funzionali al trattamento pensionistico, bensì al trattamento di fine rapporto, la giurisdizione è dell'autorità giudiziaria ordinaria (ex multis Cassazione Sezioni Unite n. 11849 del 9 giugno 2016 e ordinanza n. 29396 del 11 novembre 2018).

8. La controversia riguarda il riscatto oneroso di periodo lavorativo all'estero. La facoltà di

riscattare un periodo di lavoro all'estero è esercitabile a decorrere dal 12 luglio 1997, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 che all'art. 3, comma 1, ha esteso ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi, la facoltà di riscattare i periodi di lavoro subordinato all'estero, che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall'articolo 51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni. In tale ambito rientra anche il riscatto dei periodi di lavoro subordinato prestati in Australia e USA, se non coperti da assicurazione sociale riconosciuta utile dalla legislazione italiana. Ai sensi delle Circolari INPS nn. 183/1990 e 105/1998, in atti, la documentazione deve essere oggettivamente idonea a dimostrare l'esistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro dichiarato, mediante documenti inerenti al rapporto di lavoro originali o copia debitamente autenticata, di data certa e che diano obbiettiva certezza dell'esistenza del rapporto di lavoro stesso. Sono ritenute valide anche le certificazioni di lavoro rilasciate da istituzioni pubbliche straniere, che attestino sia il rapporto di lavoro che la sua durata, debitamente

tradotte, per le quali non è necessario produrre la convalida consolare; in alternativa vanno prodotte le dichiarazioni ora per allora rilasciate dal datore di lavoro privato, purché convalidate dalle competenti autorità consolari italiane all'estero in riferimento al loro contenuto intrinseco, ovvero supportate da altri elementi probatori che presentino le caratteristiche richieste.

9. Nell'odierna fattispecie, come affermato dall'INPS, non è presente documentazione oggettiva idonea a dimostrare l'esistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro della ricorrente dichiarato e l'obiettiva certezza dell'esistenza del rapporto di lavoro, utile ai fini del riscatto.

Le buste paga sono prive della data di nascita e su di esse non è presente neanche il Tax File Number (TFN), rilasciato dall'Australian Taxation Office (ATO) n. omissis che ne accerterebbe in modo univoco la riferibilità (presente solo nei prospetti dell'ufficio tasse australiano –che sembrerebbero avvisi di rimborso- senza ulteriori specifiche).

Anche la certificazione (estratto contributivo) rilasciata dalla Centrelink International Services, istituzione pubblica straniera, non ha il codice ATO

ma attesta la residenza lavorativa in Australia di
XX coniugata omissis, di meno di 9 anni
circa (peraltro la ricorrente ne attesta nel ricorso
5 anni e 4 mesi), non certifica l'effettiva
prestazione svolta, non essendo presenti in atti le
dichiarazioni anche ora per allora rilasciate dal
datore di lavoro privato "convalidate" dall'Autorità
Consolare.

10. Tutto ciò considerato, concordando con le
difese dell'INPS convenuto, la domanda non può essere
accolta, mancando basilari elementi di prova che
possano supportare il Giudice in una favorevole
decisione.

11. Le spese sono compensate anche per le difficoltà
obiettive della ricorrente, correlate a fattori
spazio-temporali.

12. Nulla per le spese di giudizio stante la
relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per
la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni
contraria eccezione ed istanza reietta,
dichiara il difetto di giurisdizione in relazione al
capo di domanda relativo al TFS in favore del giudice

ordinario;

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del
20 novembre 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA